

LA LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO TRA NORME, RIFLESSIONI, CONTENZIOSO E GIURISPRUDENZA

PATRIZIA FASULO

- **Lo scenario generale**
- **La giurisprudenza sulla libertà di insegnamento**
- **Riflessioni per il Dirigente**
- **Libertà di insegnamento e adozione libri di testo**
- **Libertà di insegnamento e valutazione**
- **Libertà di insegnamento rispetto agli studenti**
- **Alcuni casi**
- **Conclusione**
- **Normativa di riferimento**

SOS Dirigenti scolastici

GESTIRE LA SCUOLA mese per mese

SUPPORTO ON LINE PER AFFRONTARE
ADEMPIMENTI E SCADENZE

EDIZIONE
ASINCRONA

UN PERCORSO AGGIORNATO ALLE NORMATIVE VIGENTI, PER AFFRONTARE ADEMPIMENTI, SCADENZE E SCELTE STRATEGICHE PER L'A.S. 2025/2026

Il percorso fornisce un supporto costante e mirato a chi ricopre ruoli organizzativi e strategici nella scuola, offrendo strumenti concreti e aggiornamenti normativi per affrontare con sicurezza le sfide di ogni mese. Pensato per Dirigenti, staff e referenti, propone approfondimenti sui principali adempimenti da gestire durante l'anno.

Grazie a videolezioni mensili e materiali di supporto, mette a disposizione strumenti operativi, indicazioni pratiche e riferimenti normativi aggiornati per affrontare con efficacia scadenze e processi organizzativi.

OBIETTIVO

Il percorso è curato da Dirigenti scolastici con lunga esperienza, capaci di condividere pratiche collaudate e soluzioni efficaci

A CHI SI RIVOLGE

Dirigenti scolastici, staff del Ds, figure di coordinamento e docenti referenti

EDIZIONE ASINCRONA

14 videolezioni tratte dai nostri webinar supportate da slides e risorse

VAI ALLA SCHEDA DEL CORSO



LO SCENARIO GENERALE

La libertà d'insegnamento nel sistema scolastico, è bene chiarire subito, si configura esclusivamente come libertà di metodo, tanto da indurre, a tale proposito, perfino la Corte costituzionale ad intervenire per chiarire che tale libertà consiste nella scelta e organizzazione dei contenuti della disciplina insegnata, che deve comunque svolgersi nel rispetto delle Indicazioni o delle Linee guida ministeriali.

Anche secondo giurisprudenza consolidata, inoltre, la libertà di scelta del metodo da parte del docente non è insindacabile; lo stesso, infatti, deve basarsi su saperi scientificamente giustificati, deve essere efficace, cioè idoneo a raggiungere le finalità cui tende il sistema di istruzione (Cons. Stato n. 987/1966 e n. 405/1971), presuppone adeguata preparazione (Cass. n. 17897/2023) e incontra precisi limiti nei poteri di coordinamento del Collegio dei docenti (TAR Veneto, n. 930/1980).

Al tema della libertà d'insegnamento si accompagna, sistematicamente per i docenti, quello dei doveri di solidarietà collettiva verso i destinatari del servizio scolastico, in considerazione dell'esplicito riferimento all'art. 31 della Costituzione ove si af-



ferma che *“la Repubblica... Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”*. Pertanto, l’insegnamento, seppur libero, deve essere impartito su un contenuto riconosciuto come proprio della materia insegnata, deve tener conto della capacità di apprendimento degli allievi e non può essere esercitato a fini di propaganda o di proselitismo politico.

Le fonti di seguito richiamate ne delineano chiaramente la finalità e i limiti:

- **Finalità.** L’esercizio della libertà di insegnamento è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni. Non è, quindi, una libertà fine a sé stessa, ma uno strumento funzionale a garantire il diritto allo studio e lo sviluppo critico degli studenti (Tribunale di Modena, Sentenza n. 416 del 19/10/2023).
- **Limiti**
 1. **La tutela dell’alunno.** Il limite principale è rappresentato dalla tutela del destinatario dell’insegnamento, ovvero l’alunno. La libertà del docente è funzionale e subordinata al diritto allo studio, alla piena formazione della personalità



e al rispetto della coscienza morale e civile degli studenti. Come affermato dalla Corte d'Appello di Ancona, l'attività didattica non è conforme alla legge quando si risolve *“nel ricorso strumentale a metodi o a contenuti didattici per ‘orientare’ il pensiero dei discenti, dunque per condizionarne il ragionamento in senso unidirezionale”* (Corte d'Appello Ancona, sez. Lavoro, sentenza n. 149/2021).

- 2. Il divieto della “libertà di non insegnare”.** L'autonomia didattica non può tradursi in una mancanza di metodo, organizzazione o strutturazione delle lezioni. La Corte di cassazione ha chiarito che la libertà di insegnamento *“non tutela la libertà ‘di non insegnare’”* (Cassazione Civile, Sez. Lavoro, n. 28955 del 2/11/2025). Pertanto, non possono essere giustificate, dietro lo scudo di tale libertà, condotte negligenti, sciatteria o una totale assenza di progettualità didattica (Tribunale di Modena, Sentenza n. 416 del 19/10/2023) (Cassazione Civile, Sez. Lavoro, n. 28955 del 2/11/2025). Anche il TAR Piemonte ha ritenuto illegittima la condotta di un docente che giustificava l'incompleta compilazione dei registri o il mancato svolgimento del programma appellandosi alla propria discrezionalità



e libertà di insegnamento (Sentenza n. 767 del 2003 del TAR Piemonte - Torino).

3. **I vincoli organizzativi e collegiali.** Il docente opera all'interno di un'organizzazione scolastica complessa. La sua autonomia deve coordinarsi con le decisioni degli Organi collegiali (come il Consiglio di Classe), con il Piano dell'Offerta Formativa (PTOF) dell'istituto e con le direttive del Dirigente scolastico (CCNL personale docente con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa delle Scuole non Statali) (Cassazione Civile, Sez. Lavoro, n. 12533 del 12/5/2025). La libertà del singolo non può prevalere sulla progettualità condivisa e partecipata della comunità scolastica (Tribunale di Modena, Sentenza n. 416 del 19/10/2023).
4. **Il rispetto della legge e dell'interesse pubblico.** In quanto dipendente pubblico, il docente è tenuto a conformare la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Nazione e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. La sua attività deve perseguire l'interesse pubblico, che nel contesto scolastico si identifica con la corretta ed efficace erogazione del servizio di istruzione (Corte d'Appello Ancona, sentenza n. 149/2021).



5. Il bilanciamento con altri diritti costituzionali. La libertà di insegnamento può entrare in conflitto con altri diritti e libertà, come la libertà di coscienza e di religione degli alunni. In tali casi, si rende necessario un bilanciamento. La Corte di cassazione, affrontando un caso relativo all'esposizione del crocifisso in aula, ha evidenziato la necessità di risolvere il potenziale conflitto tra la libertà di insegnamento del docente e il rispetto della coscienza civile e morale degli alunni, valorizzando il principio di laicità dello Stato e il pluralismo (Cassazione Civile, Sez. Lavoro, n. 19618 del 18/9/2020). Non è pertanto una libertà incondizionata, ma una libertà responsabile, esercitata all'interno di un quadro di regole e finalità pubbliche (Tribunale di Modena, Sentenza n. 416 del 19/10/2023) (Cassazione Civile, Sez. Lavoro, n. 28955 del 2/11/2025) (Corte d'Appello Ancona, sez. Lavoro, sentenza n. 149/2021).

Le sentenze hanno precisato, inoltre, che la libertà didattica non può tradursi in un pretesto per condizionare il pensiero dei discenti in senso unidirezionale, né può mascherare negligenza o una libertà di non insegnare (Corte d'Appello An-



cona, sentenza n. 149/2021) (Cassazione Civile, Sez. Lavoro, n. 28955 del 2/11/2025).

Nel tempo, un segnale forte in materia è stato dato dalla Legge n. 477 del 30/7/1973 *“Delega al Governo per l’emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato”*, volta a normare, dopo gli sconvolgimenti del Sessantotto, l’intero arco della vita professionale dei docenti inquadrandone lo stato giuridico, cioè l’esercizio delle funzioni, dei diritti e dei doveri. Il Testo Unico delle leggi sull’istruzione (D.Lgs. n. 297/1994) successivamente ha stabilito che *“ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente”* (art. 1); che l’azione di formazione è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni (art. 2) e che la scuola è una comunità che interagisce con una più vasta comunità sociale e civile (art. 3).

Inoltre, nel D.P.R. n. 275/1999 (Regolamento sull’autonomia scolastica), è stato precisato che l’autonomia delle Istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale (art. 1). Esso ha dato ulteriore attuazione a questi



principi, stabilendo all'articolo 4 che le scuole, nel rispetto della libertà di insegnamento, concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla crescita di tutti gli alunni, valorizzando le diversità e adottando forme di flessibilità didattica e organizzativa (Sentenza n. 9482/2009 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania). In questo quadro la libertà di insegnamento si manifesta principalmente come:

- 1. Autonomia Didattica.** Si traduce nella libertà del docente di scegliere i metodi, gli strumenti e le strategie di insegnamento che ritiene più appropriati per raggiungere gli obiettivi formativi (Legge n. 59 del 15/3/1997). Questa autonomia include la possibilità di adottare forme di flessibilità, come l'articolazione modulare del monte ore, la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'ora di lezione e l'attivazione di percorsi individualizzati (Sentenza n. 9482 del 2009 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania).
- 2. Libera Espressione Culturale.** Il docente ha il diritto di esprimere il proprio orientamento culturale nell'ambito dell'insegnamento, promuovendo un "confronto aperto di posizioni culturali" (Corte d'Appello Ancona, sez. Lavoro, sentenza n. 149/2021).



3. Autonomia Professionale. Al docente è garantita autonomia nello svolgimento della sua attività didattica, scientifica e di ricerca, valorizzando la sua competenza e professionalità.

Detta libertà viene definita e tutelata anche:

- all'interno del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del personale del comparto scuola
- nel D.Lgs. n. 165/2001 all'art. 25 che nel definire meglio il ruolo del Dirigente stabilisce che *"...il Dirigente scolastico promuove gli interventi... per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica"*. La Legge n. 53 del 28/3/2003 ha previsto una delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione *"al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, ... nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori (...)"*
- con la Legge n. 107 del 13/7/2015, infine, vengono sancite specifiche norme rivolte a tutelare e valorizzare le diversità tra le varie comunità scolastiche, riconoscendo il diritto di insegnanti e istituzioni di adottare metodologie e approcci educativi che rispecchino le esigenze delle minoranze presenti, affinché le minoranze culturali, linguistiche o religiose



possano esercitare il loro diritto all'educazione in modo inclusivo e rispettoso della propria identità.

Pertanto *«la libertà di insegnamento non implica la insindacabilità in ordine ai metodi didattici, metodi che devono assicurare l'efficienza del servizio dell'istruzione in vista degli specifici scopi educativi per cui è stata organizzata»* (Sezione VI, sentenza n. 405/1971).

All'Amministrazione non è consentito introdursi nel rapporto didattico per imporre modi e indirizzi (TAR Palermo, sentenza n. 12/1986). Un'interessante sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Larino, pronunciata il 30/9/2025, respinge il ricorso di un docente avverso la sanzione disciplinare della censura, irrogata dal Dirigente scolastico non per mancanze estranee all'insegnamento - come potrebbe essere un'assenza ingiustificata a una visita fiscale - ma per mancanze inerenti proprio all'attività didattica.



LA GIURISPRUDENZA SULLA LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO

Per Mario Falanga (docente di legislazione scolastica all'Università di Bologna) la libertà di insegnamento... *“Consiste quindi in una irrinunciabile libertà di imprimere un contenuto scientifico, didattico e ideale derivante dall'accettazione di limiti legittimi perché intrinsecamente connaturati alle esigenze specifiche cui intende soddisfare”*. Mentre Vezio Crisafulli (costituzionalista e giudice emerito della Corte Costituzionale) individua nella libertà d'insegnamento due distinti contenuti: la libertà nella scuola intesa come libertà di insegnamento e autonomia didattica e la libertà della scuola intesa come libertà di istituire e di gestire scuole.

Sul rapporto tra libertà di insegnamento e libertà di manifestazione di pensiero (art. 21 della Costituzione) la dottrina è divisa tra chi intravede nella prima una *species* della seconda che ne sarebbe il *genus*, e chi vede in esse due distinte libertà. Va a tale proposito rilevato che le due libertà non sono coincidenti, in quanto perseguono finalità diverse: mentre la libertà



di pensiero attiene alla libera espressione di idee etiche, politiche e sociali ed è espressione di piena libertà individuale, la libertà di insegnamento è orientata al pieno sviluppo della personalità del discente, che non può in alcun modo essere condizionata dalle idee e dalle opinioni personali del docente, che in questo caso si trasformerebbe in un'inaccettabile forma di indottrinamento culturale.

Dalle pronunce della Corte costituzionale ne discende che nelle istituzioni scolastiche paritarie e nelle libere università il relativo indirizzo educativo e ideologico possa essere prevalente sul diritto della libertà d'insegnamento del docente (sentenza n. 195/1972); mentre nel sistema statale il diritto alla libertà di insegnamento è più ampio, se il giudizio risulta orientato al miglioramento (Tar Lazio sez. III, sentenza n. 759/1983). Ciò in quanto lo Stato laico pluralista lascia piena libertà ai privati di esprimere i propri valori etico-culturali nell'attività scolastica. Nella cornice di principi così espressi, la Cassazione evidenzia, tra le righe, le condizioni e i limiti che l'attività d'insegnamento deve rispettare per essere coerente con il sistema previsto dall'ordinamento. La "libertà di insegnamento" può e deve essere, in definitiva, rendicontata e apprezzata alla pari di ciò che



avviene nello svolgimento di ogni funzione agita nelle amministrazioni pubbliche. E in ragione di ciò non è affatto preclusa al Dirigente scolastico - rappresentante legale e responsabile della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e dunque dei risultati del servizio (art. 25, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001) - la cognizione dei contenuti e dei modi in cui l'insegnamento è impartito (anzi, tale acquisizione è un suo dovere, quale primo garante del diritto dell'alunno/studente alla prestazione).



RIFLESSIONI PER IL DIRIGENTE

Ci sembra opportuno ricordare che:

- il ruolo del Dirigente scolastico è definito principalmente dall'art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001 che attribuisce al Dirigente “la gestione unitaria dell'istituzione scolastica”, “la legale rappresentanza”, “la responsabilità della gestione delle risorse e dei risultati del servizio”. Il punto di equilibrio tra l'autorità del Dirigente e la libertà del docente è definito nel c. 3 del suddetto articolo. Tale disposizione stabilisce che il Dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi [...] per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica (Tribunale di Lecce, Sentenza n. 65 del 5/1/2024). Pertanto, il Dirigente non può entrare nel merito delle scelte metodologiche, degli strumenti didattici o dei contenuti specifici scelti dal docente, a meno che questi non violino la legge, i principi costituzionali, il PTOF approvato, o siano oggettivamente dannosi per la formazione degli studenti. I criteri che il docente deve da seguire nella scelta sono definiti dal Regolamento dell'auto-



nomia scolastica (cfr. art. 4, c. 5, D.P.R. n. 275/1999) e dalla Direttiva n. 254 del 21/7/1995, che approva la Carta dei Servizi scolastici.

- L'atto di indirizzo dirigenziale al Collegio non è produttivo "automaticamente" di effetti giuridici. Infatti, la motivazione della delibera collegiale è il punto cruciale nel quale si devono poter leggere i passaggi logici del ragionamento che hanno portato il Collegio, eventualmente, a non seguire l'indirizzo dirigenziale formalizzato nella direttiva. La posizione dirigenziale non garantisce al Dirigente il successo, in Collegio, della propria azione, visto il rapporto giuridico che lo lega allo stesso. Poiché il Collegio si è dilatato, a causa del dimensionamento numerico degli Istituti scolastici, è evidente che è esclusa qualsiasi forma gerarchica/autoritaria e pertanto ogni decisione matura attraverso il dialogo e il confronto. *"i docenti in servizio [...] concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa tramite attività individuali e collegiali: di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di progettazione, di ricerca; di coordinamento didattico e organizzativo"*. Una funzione così complessa e decisiva per la qualità e l'efficacia del servizio scolastico, ri-



chiede strumenti organizzativi adeguati in grado di operare con continuità anche pluriennale: pertanto la creazione dei Dipartimenti all'interno di Collegi così numerosi appare da tempo l'unica via percorribile. L'organizzazione per Dipartimenti disciplinari impone altresì (è fortemente consigliata) la creazione di un Dipartimento per il Coordinamento della Didattica, compito che non può essere lasciato solo al Dirigente scolastico e ciò anche in base al principio di autonomia e di libertà professionale dei docenti.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, specialmente nell'ambito degli Organi collegiali come i Consigli di classe, il ruolo del Dirigente non è quello di "imporre, condizionare o parametrare le valutazioni" (Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - Firenze n. 1161/2015). Le sue opinioni o sollecitazioni restano interventi personali e non possono sovvertire il principio di maggioranza che governa le decisioni collegiali (Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - Firenze n. 1161/2015). In sintesi, il Dirigente scolastico ha il potere-dovere di intervenire qualora l'esercizio della libertà di insegnamento si traduca in una violazione del diritto allo studio degli alunni (ad esempio, per



inerzia, incompetenza o disorganizzazione del docente) (Cassazione Civile, sez. Lavoro, n. 28955 del 2/11/2025), tuttavia, non può ingerirsi nelle scelte metodologico-didattiche che rientrano nella sfera di autonomia del docente, né imporre la propria visione all'interno degli Organi collegiali, dove la sua funzione è di coordinamento e garanzia della legalità del procedimento (Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - Firenze n. 1161/2015).

Sul punto la giurisprudenza, risalente e mai smentita, resta concorde nel reputare di spettanza del responsabile dell'istituzione scolastica *«il potere di accertare e valutare, sulla base dell'esperienza concreta e dei risultati raggiunti dal docente, il grado di efficacia del metodo seguito»* (Consiglio di Stato, sez. VI, 22/12/1966, n. 297), dato che *«la libertà d'insegnamento non implica l'insindacabilità in ordine ai metodi didattici, che devono assicurare comunque l'efficienza del servizio dell'istruzione in vista del raggiungimento degli specifici scopi educativi per cui essa è organizzata»* (Consiglio di Stato, 1/6/1971, n. 405 e 6/5/1969, n. 207).



LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO E ADOZIONE LIBRI DI TESTO

Come noto, generalmente, entro «la seconda decade di maggio» le istituzioni scolastiche devono provvedere alla delibera relativa all'adozione dei libri di testo, che rientra tra le attribuzioni del Collegio docenti. Le adozioni sono regolate dalla nota annuale da parte del ministero che, al di là dei dettagli operativi, richiama, sia pure per sommi capi, le disposizioni vigenti in materia e alcuni principi: *«Si ricorda ai Dirigenti scolastici di esercitare la necessaria vigilanza affinché le adozioni dei libri di testo di tutte le discipline siano deliberate nel rispetto dei vincoli normativi»* (e qui il riferimento è ai tetti di spesa e agli elementi procedurali) *«assicurando che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale dei docenti... Le istituzioni scolastiche che hanno deciso di non adottare libri di testo accedono alla suddetta piattaforma specificando che si avvalgono di strumenti alternativi ai libri di testo»*. Si ricorda che specie alla primaria, le «adozioni alternative» sono in capo ai team e la spesa è a carico dei comuni e resta fermo che la decisione per l'adozione alternativa può anche non coinvolgere



l'intero istituto. La norma base è rappresentata dall'art. 15 del D.L. n. 112 del 25/6/2008, che al comma 2 fissa, inequivocabilmente, il principio dell'«eventualità» dell'adozione: *«A partire dall'anno scolastico 2008/2009, nel rispetto della normativa vigente e fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti nell'eventuale adozione dei libri di testo o nell'indicazione degli strumenti alternativi prescelti, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa, nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet»*. Ovviamente, il docente resta responsabile della qualità e dell'efficacia dell'azione educativa, ed è su questo aspetto che può incorrere nella sanzione della **dispensa dal servizio** per incapacità ex art. 512 del Testo Unico.

L'intermediazione del Collegio dei docenti riguarda:

1. l'approvazione, in generale, delle adozioni dei libri di testo
2. le cosiddette «adozioni alternative», per disciplinare l'utilizzo del tetto di spesa previsto per materiale didattico alternativo. In questo caso, una speciale casistica è rappresentata dalla possibilità di adottare, caso per caso, specifico mate-



riale necessario all'individualizzazione dell'attività didattica e funzionale al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento degli alunni con disabilità, con DSA o con altri BES. Lo stesso D.L. n. 112/2008, all'art. 15, comma 2-bis, disciplina una terza fattispecie particolare, in base alla quale è l'istituzione scolastica a farsi editrice dei propri testi; l'elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico. L'opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuita e successivamente inviata, entro la fine dell'anno scolastico, all'allora MIUR e resa disponibile a tutte le scuole statali. Ciò adoperando, anche, piattaforme digitali già preesistenti in quanto prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero.



LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO E VALUTAZIONE

La valutazione degli alunni rappresenta uno dei momenti più significativi in cui si manifesta l'autonomia didattica del docente, quale corollario della libertà di insegnamento. La giurisprudenza riconosce che la scelta del metodo di valutazione rientra pienamente nella sfera della libertà di insegnamento costituzionalmente garantita (Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - Firenze n. 1161 del 2015). In virtù di tale principio: *"...ciascun insegnante adotta il metodo di trasmissione del sapere e di valutazione del grado di apprendimento e maturazione, che più ritiene congruo in relazione alle finalità di formazione e di educazione mediante lo studio, di acquisizione delle conoscenze e di sviluppo della coscienza critica perseguite dalla scuola"* (Sentenza n. 1161/2015 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana).

Un aspetto fondamentale del processo di valutazione è la sua natura collegiale. La valutazione finale di uno studente non è espressione del singolo docente, ma una decisione assunta dal Consiglio di classe, che opera come organo collegiale



perfetto. La decisione è assunta secondo il principio di maggioranza, e l'opinione del Dirigente scolastico, pur presente in qualità di presidente, non può prevalere sulla volontà collegiale (Sentenza n. 1161/2015 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana). La legittimità della valutazione, anche se severa, è rafforzata proprio dal fatto di essere il risultato di una ponderazione collegiale che ha fatto proprio il giudizio del singolo docente, ritenendolo fondato.



LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO RISPETTO AGLI STUDENTI

Anche Norberto Bobbio sostiene che soggetti alla libertà nella scuola sono sia i docenti sia gli allievi. *«Da un lato, l'insegnante è libero di esprimere il proprio pensiero, ma non in maniera da ledere l'eguale libertà dell'allievo di non essere addottrinato; l'allievo è libero dall'addottrinamento, ma non sino al punto da pretendere che l'insegnante non esprima un'opinione, un giudizio interpretazione, una valutazione»* (N. Bobbio, *Libertà nella scuola e libertà della scuola*, Olschki, 1985).

Inoltre, il comma 1 dell'art. 30 della Costituzione riconosce nella famiglia l'ambiente più adatto a formare la personalità dei minori, infatti stabilisce che: *“È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare”*. Pertanto, i genitori non sono titolari di un diritto soggettivo perfetto, ma di una potestà. Infatti, in seguito alla riforma del diritto di famiglia del 2013 si parla di **responsabilità genitoriale, secondo il disposto dell'art. 316 del Codice Civile**, che i genitori esercitano per realizzare un interesse altrui, appunto quello del minore. Ma dal momento in cui i genitori decidono di affidare l'istruzione dei propri figli



alle autorità scolastiche (essendo liberi di individuare la scuola che ritengono più idonea), essi accettano altresì di rispettare, da una parte, l'autonomia che la legge riconosce alle scuole e, dall'altra, accettano la libertà di insegnamento di coloro ai quali viene affidato il compito di provvedere all'istruzione degli allievi.



ALCUNI CASI

Facciamo il punto su alcuni casi che hanno visto la nascita di contenziosi e relativa responsabilità:

1. Contestazione per insufficiente chiarezza espositiva

Ad un docente era stata contestata l'insufficiente chiarezza delle spiegazioni in classe e il mancato riscontro alle ripetute richieste degli studenti di fornire chiarimenti sugli argomenti dagli stessi non compresi. Ciò a fronte di lamentele da parte dei genitori - comprovate dall'attività istruttoria del Dirigente - sul fatto che il docente *"una volta richiesto di tornare nuovamente su un argomento perché non chiaro, si limitava a ripetere quanto già detto, non offrendo altra possibilità agli studenti di colmare le lacune"*. Una successiva ispezione aveva confermato che il docente era in possesso delle necessarie competenze disciplinari, didattiche e metodologiche, ma si rifiutava di ripetere, con motivazioni e terminologia diverse, i concetti non ancora chiari a qualche studente. Il giudice ha respinto il ricorso e ha condannato il docente a risarcire all'amministrazione le spese di lite, fondando la sua decisione sugli articoli 40 e 41 del vigente CCNL di comparto,



“i docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il Piano triennale dell’offerta formativa”.

2. Contestazione per permanente inettitudine alla docenza

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17897/2023 ha ribaltato una precedente sentenza per permanente inettitudine alla docenza. Infatti, con tale sentenza la Cassazione sezione lavoro, con la sentenza n. 17897 del 22 giugno 2023, ha fatto diventare definitivo il provvedimento del Ministero dell’Istruzione, col quale era stato disposto il “licenziamento” di un’insegnante di liceo per “assoluta e permanente inettitudine alla docenza”.

Tra le accuse, vi sono il mancato possesso dei libri di testo, la valutazione degli studenti in modo casuale, le lezioni improvvisate e le gravi imprecisioni nei programmi. Inizialmente, il tribunale aveva dato ragione alla docente, sostenendo che il periodo di osservazione, nei 5 mesi di durata dell’ispezione, non era sufficiente per una valutazione completa. Contestualmente sono emersi documenti che certificavano come, su un periodo di insegnamento di 24 anni, la docente



era stata assente per 20 anni. Questa prolungata assenza ha limitato la possibilità di effettuare osservazioni a lungo termine. La Sezione lavoro rammenta che per incapacità didattica, non si intende l'esistenza di un comportamento colpevole, difatti, non si tratta di una sanzione inflitta ma, trattasi di una oggettiva inidoneità a svolgere la funzione di insegnante.

Sulla decisione della Corte ha pesato il verbale del Dirigente, che ha valore di prova fino a querela di falso, che riportava anche i risultati degli accertamenti compiuti dagli ispettori ministeriali, intervenuti in seguito alle lamentele.

La conseguenza è che il Dirigente, come nel caso in questione, può avviare la procedura per decidere di dispensare dal servizio per incapacità didattica i docenti che tengano comportamenti "camuffati" da libertà di insegnamento. Né rileva la circostanza che l'insegnante abbia superato positivamente il periodo di prova.

La sentenza ha infatti chiarito come la libertà didattica è un valore costituzionale, ma non può trasformarsi in uno "schermo" dietro cui si nascondono sciatteria ed una certa anarchia.



3. Sospensione della docente per incapacità didattica

La Corte d'Appello sez. lavoro di Bolzano, con sentenza n. 25 del 1/6/2019, relativamente al contenzioso riguardante una docente "sospesa" per incapacità didattica, rileva che l'istituto (artt. 512 e 513 del D.Lgs. n. 297/1994) della dispensa dal servizio, per inidoneità fisica o incapacità non è abrogato, come invece ha sostenuto la ricorrente, perché il D.Lgs. n. 150/2009 non ha ricondotto tutte le ipotesi di risoluzione del rapporto da parte dell'Amministrazione nell'ambito del licenziamento di cui al T.U. Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001), trattandosi d'istituto diverso dal licenziamento disciplinare per insufficiente rendimento regolato dall'art. 55-quater c. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, che, quindi, "non può averne cagionato - nemmeno tacitamente - l'abrogazione".

La sentenza nella motivazione ha fatto riferimento a tre aspetti:

1. mancanza di pianificazione, struttura e organizzazione delle lezioni e del tempo di lezione
2. mancanza di un approccio differenziato in base alle concrete situazioni e conoscenze degli alunni e applicazione generalizzata di un metodo frontale di spiegazione, quasi esclusiva, di grammatica e vocaboli



3. mancanza di interazione con gli alunni, di stimolo degli stessi a intervenire attivamente in lingua tedesca con conseguente atteggiamento disattento e annoiato da parte degli studenti.



CONCLUSIONE

Si ritiene pertanto, per quanto sopra argomentato, che il principio della libertà di insegnamento non va confuso col “diritto” ad insegnare male, essendo la prestazione lavorativa dei docenti vincolata dagli ordinamenti scolastici, dalle disposizioni regolamentari emanate dal Ministero, dai contratti collettivi e dal PTOF dell’istituto. In difetto, il comportamento del docente costituisce mancanza ai propri doveri e come tale va sanzionato. L’autonomia scolastica, infatti, non consiste nella libertà di autodeterminazione dei percorsi formativi (di competenza del legislatore), ma nella flessibilità di operare all’interno di un quadro normativo precostituito dai soggetti titolari di potestà legislativa ex art. 117 Cost. (Stato, Regioni, Province Autonome). Ciò significa che l’autonomia è concessa alle scuole in funzione della realizzazione degli obiettivi di educazione, formazione ed istruzione fissati dalla legge, nonché nel rispetto della libertà di insegnamento e della libertà di scelta educativa delle famiglie.

Purtroppo, come si evince, la libertà di insegnamento è un bene fragile e che può frantumarsi:



1. quando la politica pretende obbedienza;
2. quando le discipline vengono distorte;
3. quando il territorio pretende che la scuola diventi specchio e non lente.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge n. 477 del 30/7/1973 - Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato

> [VAI ALLA NORMA](#)

- D.Lgs. n. 297 del 16/4/1994 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado

> [VAI ALLA NORMA](#)

- Legge n. 59 del 15/3/1997 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

> [VAI ALLA NORMA](#)

- D.P.R. n. 275 dell'8/3/1999 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge n. 59 del 15/3/1997, art. 21

> [VAI ALLA NORMA](#)

- D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

> [VAI ALLA NORMA](#)



- Legge n. 53 del 28/3/2003 - Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
> [VAI ALLA NORMA](#)
- D.L. n. 112 del 25/6/2008 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria
> [VAI ALLA NORMA](#)
- D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 - Attuazione della legge n. 15 del 4/3/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni
> [VAI ALLA NORMA](#)
- Legge n. 107 del 13/7/2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
> [VAI ALLA NORMA](#)